

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 28 dicembre 2018, n. 866

Attuazione Art. 74 della L. R. n. 7 del 22 Ottobre 2018 "Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale", adozione del Regolamento per la disciplina degli Interventi a sostegno delle famiglie dei Minori in età evolutiva prescolare nello Spettro Autistico.

OGGETTO: Attuazione Art. 74 della L. R. n. 7 del 22 Ottobre 2018 “*Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale*”, adozione del *Regolamento per la disciplina degli Interventi a sostegno delle famiglie dei Minori in età evolutiva prescolare nello Spettro Autistico*.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche Sociali e Welfare di concerto con l’Assessore alla Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria

VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 recante “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni ed integrazioni”;
- in particolare, la deliberazione di Giunta regionale del 21 marzo 2018, n. 170 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni”, adottata dal Presidente della Regione con i poteri di cui all’art. 45, comma 5, dello Statuto della Regione Lazio, come ratificata con deliberazione di Giunta regionale del 6 aprile 2018, n. 179, con la quale si è provveduto, tra l’altro, a effettuare una riorganizzazione generale dell’assetto amministrativo;
- la deliberazione di Giunta regionale del 24 aprile 2018, n. 203: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni;
- la deliberazione di Giunta regionale del 1 giugno 2018, n. 252: “Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018”;
- la deliberazione di Giunta regionale del 5 giugno 2018, n. 268 con la quale è stato conferito, al Dott. Valentino Mantini l’incarico di Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione Sociale;
- la circolare del Segretario Generale n. 333588 del 6 giugno 2018, concernente la rimodulazione delle Direzioni regionali.

VISTI

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59.”;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge del 5 maggio 2009, n. 42”;
- la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 “Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione”;
- il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00092 del 27 marzo 2018 “XI Legislatura. Composizione e nomina della Giunta Regionale e del Vicepresidente della Regione Lazio”, e il successivo decreto, n. T00102 del 6 aprile 2018, di integrazione dei componenti la Giunta regionale;
- il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”, in particolare, l'articolo 30 comma 2 in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione di spesa;
- la legge regionale 4 giugno 2018, n. 3 “Legge di stabilità regionale 2018”;
- la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018 – 2020”;
- la deliberazione di Giunta regionale del 5 giugno 2018, n. 265, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;
- la deliberazione di Giunta regionale del 5 giugno 2018, n. 266: Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa;
- la deliberazione di Giunta regionale del 19 giugno 2018, n. 310, con la quale sono assegnati i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 giugno 2018, n. 4;
- la deliberazione di Giunta regionale del 19 giugno 2018, n. 312, concernente: “Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;

- la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale n. 372223 del 21 giugno 2018, con la quale sono state fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2018-2020.

VISTI

- la legge del 5 febbraio 1992, n.104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e, in particolare, l’art. 39 comma 2;
- la legge 21 maggio 1998, n.162 “Modifiche alla legge 104/92, concernenti misure a sostegno delle persone con handicap grave”
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- il D.P.C.M. del 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie” che stabilisce che l’assistenza socio-sanitaria sia prestata a persone con bisogni di salute che richiedono prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati di assistenza redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali e demanda alle Regioni la disciplina inerente le modalità ed i criteri di definizione dei progetti assistenziali personalizzati;
- il D.P.C.M. 22 novembre 2001 “Definizione dei Livelli essenziali di assistenza”;
- la Legge 3 marzo 2009, n. 18 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”;
- la Linea guida numero 21/11 “Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti” elaborata dall’Istituto Superiore di Sanità che forniscono, nell’ampio panorama di offerte terapeutiche rivolte alle persone con ASD, un orientamento sugli interventi per cui sono disponibili prove scientifiche di valutazione di efficacia e, articolano sulla base di queste prove, le raccomandazioni per la pratica clinica;
- il Piano di azioni nazionale per la salute mentale (PANSM), approvato in Conferenza unificata con accordo n.4 del 24 gennaio 2013, in cui viene citato lo spettro autistico tra i disturbi neuropsichici in infanzia e adolescenza, per i quali è prioritario porsi obiettivi atti a garantire i livelli essenziali di assistenza ed in particolare viene individuata, come fondamentale, l’identificazione precoce della patologia con conseguente trattamento tempestivo e la definizione di percorsi integrati di cura per la presa in carico;

- l'Accordo assunto, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza Unificata del 22 novembre 2012, Repertorio Atti n. 132/CU sulle "Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore dei Disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico";
- il D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n.159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";
- la legge 31 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- la legge 18 agosto 2015, n. 134 "Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie";
- l'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che al fine di garantire la compiuta attuazione della legge del 18 agosto 2015, n. 134, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute il fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico;
- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio";
- il D.P.C.M. del 12 gennaio 2017, recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- il Rapporto a cura dell'Istituto Superiore di Sanità - Rapporti ISTISAN 17/16 - "Disturbi dello spettro autistico in età evolutiva: indagine nazionale sull'offerta sanitaria e sociosanitaria";
- l'Intesa sancita in Conferenza Unificata (repertorio Atti n.53/00) del 10 maggio 2018, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 18 agosto 2015, n.134, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante "Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi dello Spettro Autistico";

- l'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede, al fine di garantire la piena attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, istituito nello stato di previsione del Ministero della salute, e il suo incremento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020;
- l'accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e l'Istituto superiore di sanità, del febbraio 2016, finalizzato all'istituzione dell'Osservatorio nazionale per il monitoraggio dei Disturbi dello Spettro Autistico (DSA);
- il decreto 30/12/2016 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Finanze che ha tra l'altro stabilito (Art. 4), al fine di fornire completa attuazione a quanto disposto dalla Legge n. 134/2015, che il Ministero della Salute, avvalendosi dell'I.S.S., debba promuovere lo sviluppo di progetti di ricerca coordinati dalle Regioni, e concernenti la conoscenza del disturbo dello spettro autistico, nonché le pertinenti *good practices* in ambito terapeutico ed educativo;
- la deliberazione di Giunta Regionale del 25 gennaio 2008, n. 40 "Adozione dello Strumento di Valutazione Multidimensionale regionale per l'ammissione e presa in carico di persone portatrici di problematiche assistenziali complesse negli ambiti domiciliare, semiresidenziale e residenziale";
- la deliberazione di Giunta Regionale del 8 luglio 2011, n. 315 "Il Punto Unico d'Accesso sociosanitario integrato nella Regione Lazio – Linee di Indirizzo";
- il decreto del Commissario ad acta del 24 dicembre 2012, n. U00431 "La Valutazione Multidimensionale per le persone non autosufficienti, anche anziane e per le persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale: dimensioni e sottodimensioni. Elementi minimi di organizzazione e di attività dell'Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale nella Regione Lazio";
- il decreto del Commissario ad acta del 1 ottobre 2014, n. U00306 "Adozione della Scheda S.Va.M.Di. per la valutazione delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale per l'accesso alla residenzialità, semiresidenzialità e domiciliarità";
- il decreto del commissario ad acta del 22 dicembre 2014, n. U00457 con il quale la Regione Lazio ha recepito l'accordo sancito dalla Conferenza Unificata del 22 novembre 2012, Repertorio Atti n. 132/CU sulle "Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore dei Disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico" ed istituito un gruppo tecnico di lavoro costituito da esperti afferenti a tutte le Agenzie ed Istituzioni coinvolte;
- la determinazione dirigenziale 30 dicembre 2014, n. G19250 "Interventi in favore dei soggetti con disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico nella Regione Lazio, in attuazione delle linee guida regionali, ai sensi della D.G.R. 314/2014. Impegno di spesa in favore dell'Azienda sanitaria locale RMA di 688.000,00 euro sul cap. H41903 esercizio finanziario 2014 (Missione 12, Programma 02, macroaggregato 1.04.01.02.011)", che, tra l'altro, rinvia l'utilizzo del suddetto importo alla definizione da parte del Tavolo interassessorile degli interventi operativi specifici da realizzare con i relativi importi di dettaglio;

- la deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2014, n. 932 “Attuazione della deliberazione della Giunta Regionale del 27 maggio 2014 n. 314. Recepimento dell’Accordo sancito in Conferenza Unificata del 22 novembre 2012. Linee guida programmatiche per gli interventi in favore dei soggetti con disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico nella Regione Lazio”;
- la deliberazione di Giunta Regionale 24 marzo 2015, n. 127 “Integrazione della deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2014, n. 932. Istituzione del Tavolo interassessorile per la realizzazione del Programma regionale integrato di interventi in favore dei soggetti con disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico” e l’Atto di organizzazione 31 marzo 2015, n. G03668 “Nomina, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale del 24 marzo 2015 n. 127, dei componenti il Tavolo interassessorile per la realizzazione del Programma regionale integrato di interventi in favore dei soggetti con disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico”;
- la determinazione dirigenziale della Regione Lazio, 3 aprile 2015, n. G03948 “Istituzione Gruppo di lavoro per i disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, ai sensi del Decreto del Commissario ad Acta del 22 dicembre 2014 n. U00457” e la determinazione dirigenziale 7 luglio 2015, n. G08369 “Gruppo di lavoro per i disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, ai sensi del Decreto del Commissario ad acta del 22 dicembre 2014 n. U00457. Nomina componenti.”;
- la determinazione dirigenziale del 17 novembre 2015, n. G14134 “Linee attuative per l’impiego delle risorse destinate dalla Determinazione del 30 dicembre 2014, n. G19295, alla realizzazione ed implementazione della rete territoriale dei PUA”;
- la determinazione dirigenziale del 10 marzo 2016, n. G02135 “Modifica della Determinazione n. G14134 del 17 novembre 2015, avente ad oggetto Linee attuative per l’impiego delle risorse destinate dalla Determinazione del 30 dicembre 2014, n. G19295, alla realizzazione ed implementazione della rete territoriale dei PUA”;
- la deliberazione di Giunta regionale del 17 ottobre 2017, n. 660 “Legge regionale 10 agosto 2016 n.11, Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio. Attuazione articolo 43 comma 1, individuazione degli ambiti territoriale di gestione”;
- la deliberazione di Giunta regionale 13 febbraio 2018 n. 75 concernente “Decreto del Commissario ad acta 22 dicembre 2014, n. U00457. Recepimento e approvazione del documento tecnico concernente "Linee di indirizzo regionali per i disturbi dello spettro autistico (Autism Spectrum Disorder, ASD)";
- la deliberazione di Giunta Regionale 2 marzo 2018 n. 149 “Legge regionale 10 agosto 2016 n. 11, capo VII Disposizioni per l’integrazione sociosanitaria. Attuazione dell’articolo 51, commi 1 – 7, art. 52, comma 2, lettera c) e art. 53, commi 1 e 2”;
- la deliberazione di Giunta Regionale 2 marzo 2018 n. 144 “Modifica dei punti 2 e 3 della DGR n.658/2014: "Pacchetto famiglia 2014: misure a sostegno delle famiglie del Lazio."

Modifica della DGR n. 945/2014”, che aggiunge al deliberato azioni di intercettazione e osservazione precoce dei sintomi di autismo negli asili nido;

- la deliberazione di Giunta regionale del 9 ottobre 2018, n. 569, concernente: “Legge regionale 11/2016. Sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali. Programmazione e finalizzazione della spesa per l’esercizio finanziario 2018.”, in cui si approvano i nuovi impegni di risorse regionali e tra questi in particolare, per la prima fase di programmazione 2018, euro 1.000.000,00 sul capitolo H41903, per “interventi a favore delle persone con disturbi dello spettro autistico-legge 4/2018 con ambiti prioritari di intervento individuati secondo gli indirizzi nazionali: diagnosi precoce; definizione dei processi di presa in carico; aumento dei trattamenti; assistenza alle famiglie, ecc”;
- l’Art. 74 (Interventi a sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico), della L. R. n. 7 del 22 ottobre 2018 “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 717 del 23/11/2018 concernente: “Legge regionale 11/2016. Sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali. Seconda fase di programmazione e finalizzazione della ulteriore spesa per l’esercizio finanziario 2018 e bilancio pluriennale anni 2019 e 2020. Integrazione e modifica Deliberazione della Giunta regionale n. 569 del 9 ottobre 2018”, in cui si ribadiscono gli impegni di risorse regionali, per la prima fase di programmazione 2018, di € 1.000.000,00 sul capitolo H41903, per: “interventi a favore delle persone con disturbi dello spettro autistico- legge 4/2018 con ambiti prioritari di intervento individuati secondo gli indirizzi nazionali: diagnosi precoce; definizione dei processi di presa in carico; aumento dei trattamenti; assistenza alle famiglie, ecc. – legge regionale 7/2018” e si approvano i nuovi impegni di risorse regionale per le annualità 2019 e 2020 per € 1.000.000,00 cad. sullo stesso capitolo.

CONSIDERATO

- che con il termine “Disturbi dello spettro autistico”, nelle più recenti classificazioni diagnostiche si fa riferimento ad un insieme eterogeneo di gravi disturbi del neuro sviluppo con insorgenza nella prima infanzia, che comprendono deficit persistenti nella comunicazione e nell’interazione sociale in diversi contesti e modelli di comportamento ristretti e ripetitivi, tali da determinare una condizione di disabilità cronica con forti ricadute anche sul nucleo familiare della persona con diagnosi;

- che tale quadro clinico può manifestarsi con diversi livelli di gravità e compromissioni e che quindi richiede risposte articolate e modelli di intervento dinamici, che si adattino ai bisogni che cambiano nel tempo;
- che l'orientamento internazionale raccomanda un modello di presa in carico che preveda:
 - l'esistenza di strategie volte a favorire la precocità della diagnosi e la presenza di protocolli valutativi diagnostico-funzionali;
 - la razionalizzazione dei percorsi diagnostici-terapeutici secondo un modello di rete clinica e approccio multi professionale e interdisciplinare;
 - l'impiego di metodi di intervento basati sulle evidenze scientifiche disponibili;
 - la definizione di équipe specialistiche nell'ambito della neuropsichiatria dell'età evolutiva e nei servizi dedicati all'età adulta;
 - la costruzione di raccordi stabili tra le unità funzionali dedicate all'autismo: in particolare, tra gli specialisti dei servizi per l'età evolutiva, quelli per l'età adulta, nonché con altri specialisti del sistema sanitario (Pediatri di Libera Scelta, Medici di Medicina Generale), sociale e delle agenzie educativo-formative;
- che con il documento "Linee di indirizzo regionali per i disturbi dello spettro autistico (Autism Spectrum Disorder, ASD)", approvato con la sopra citata DGR 75/2018, viene definito in Regione Lazio il percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale rivolto alle persone con disturbo dello spettro autistico, con l'obiettivo di uniformare sul territorio regionale il processo di presa in carico, per l'intero arco di vita, a partire dalla organizzazione della rete dei servizi sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi e sociali nella prospettiva dell'inclusione;
- che lo stesso documento analizza la situazione del contesto regionale in cui si riscontrano criticità che possono essere così sintetizzate:
 - la rete dei servizi (sanitari, sociali, educativi), nell'ambito della quale collocare anche gli interventi a favore dei soggetti con ASD (minori e adulti), presenta lacune organizzative e di coordinamento, registrando una permanente situazione di disagio e allarme nelle famiglie e tra gli operatori;
 - le carenze strutturali/organizzative dei servizi territoriali preposti portano frequentemente a ritardi nella formulazione della diagnosi, spesso effettuata senza l'ausilio di strumenti validati e condivisi, nonché a livelli di assistenza ed interventi terapeutico riabilitativi/abilitativi insufficienti e in molti casi aspecifici;
 - la carente coerenza e continuità tra gli interventi provoca inefficacia terapeutica, riducendo il progetto globale di presa in carico; inoltre, i trattamenti erogati nel territorio sono ancora troppo spesso non basati sulle evidenze scientifiche;
 - l'inadeguatezza ed i ritardi dell'applicazione dei livelli assistenziali in età infantile e adolescenziale, portano al mancato sviluppo delle abilità e di una adeguata autonomia della persona, conducendo a un peggioramento globale del funzionamento, con il conseguente rischio di istituzionalizzazione nell'età adulta;
 - la continuità tra età evolutiva ed età adulta non è garantita da percorsi istituzionali specifici; ciò determina una discontinuità nella presa in carico della persona, con conseguente perdita della diagnosi iniziale e con il rischio di intraprendere percorsi di cura o assistenza non appropriati. Inoltre, l'interruzione del percorso intrapreso in età evolutiva determina disorientamento nella famiglia e la regressione della persona con autismo che può, in tale contesto, sviluppare alti livelli di comorbidità

- psichiatrica e perdere ulteriormente le sue abilità funzionali e adattive, principale causa di istituzionalizzazione;
- la definizione dei percorsi abilitativi è frammentata e comporta gravi ripercussioni sulla qualità della vita delle persone con ASD e delle loro famiglie;
 - il carente coordinamento tra le aree sanitaria, socio-sanitaria, socio-assistenziale, sociale ed educativa spesso pregiudica l'individuazione e l'integrazione delle risorse necessarie all'implementazione della presa in carico globale;
 - la formazione specifica è carente e, laddove presente, è demandata ad iniziative individuali o di singole ASL o di singole strutture sanitarie, socio-sanitarie, educative.
- che nelle linee di indirizzo sopra citate, l'articolazione degli interventi di diversa natura e specificità professionale prevede la definizione di un "Progetto di vita" della persona con diagnosi, la cui realizzazione necessita in particolare dell'individuazione di un case manager di riferimento, della definizione chiara degli obiettivi da perseguire e raggiungere oltre che dei ruoli e funzioni dei soggetti componenti l'équipe integrata degli interventi, della individuazione di un cronoprogramma delle azioni dirette e indirette sull'utenza, e la scelta degli strumenti di valutazione dell'efficacia del processo, a breve, medio e lungo termine;
 - che le stesse linee di indirizzo regionali stabiliscono che la programmazione regionale segua i seguenti obiettivi di programmazione:
 1. organizzazione della rete integrata (sanità, scuola, servizi sociali) per definire il progetto di vita specifico per ogni persona;
 2. formazione rivolta agli operatori coinvolti nel progetto di vita;
 3. predisposizione di una piattaforma informatizzata integrata;
 4. definizione degli indicatori per la valutazione dei percorsi.
 - che viene riconosciuta l'importanza strategica, ai fini del riconoscimento precoce, di figure quali quelle dei pediatri di libera scelta e educatori/insegnanti della prima infanzia, per i primi dei quali deve essere prevista l'attivazione di specifiche procedure di sorveglianza entro i bilanci di salute e per i secondi specifica formazione per ampliare le competenze all'osservazione delle manifestazioni tipiche dello sviluppo infantile e delle sue alterazioni;
 - che in ogni ASL viene prevista almeno una "Unità funzionale multidisciplinare ASD Aziendale" in grado di effettuare la diagnosi dei minori con disturbo dello spettro autistico utilizzando protocolli aggiornati e condivisi, tenendo conto dell'età. L'Unità funzionale multidisciplinare ASD aziendale è in rete con centri di III livello per i casi complessi o per approfondimenti strumentali e diagnostici. Fondamentale la condivisione della diagnosi con la famiglia e con il PLS e l'invio all'Equipe multidisciplinare del territorio di riferimento per la presa in carico. Nell'ambito dei TSMREE di ciascuna ASL sono definite le Equipe multidisciplinari territoriali adeguatamente formate per i disturbi dello spettro autistico. L'Equipe territoriali garantiscono la presa in carico e predispongono e pianificano il progetto terapeutico-riabilitativo-educativo individualizzato in sinergia con la persona, la famiglia e la scuola. Gli interventi da mettere in atto dovranno seguire le evidenze scientifiche e il processo dovrà essere sottoposto a verifica sugli esiti;

- che viene indicato il contesto scolastico come strategico per la comprensione e la valutazione delle difficoltà e delle potenzialità di ciascun soggetto, e luogo in cui attivare fin dalle fasi precoci inclusione sociale e tra pari;
- che, al fine di garantire la corretta ed omogenea applicazione sul territorio regionale di tali indicazioni operative, in attuazione alla DGR 75/2018, la Regione dovrà istituire il “Coordinamento Regionale della Rete Interistituzionale Disturbi dello spettro autistico”, con funzione di supporto, coordinamento e monitoraggio, strettamente collegato con i servizi per la presa in carico ed erogazione degli interventi sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali, sociali, educativi alle persone con disturbi dello spettro autistico;

PRESO ATTO

- che l’Art 74 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 prevede:
 - al comma 1, che la Regione, nell’ambito delle iniziative volte alla tutela della salute, con specifico riferimento ai minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico, individua nelle linee guida per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti i programmi psicologici e comportamentali strutturati (Applied Behavioural Analysis – ABA, Early Intensive Behavioural Intervention – EIBI, Early Start Denver Model – ESDM), i programmi educativi (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children - TEACCH) e gli altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta mirati a modificare i comportamenti del bambino per favorire un migliore adattamento alla vita quotidiana;
 - al comma 2, che la Regione sostiene le famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico residenti nel Lazio che intendono liberamente avvalersi dei metodi terapeutici indicati dalle linee di indirizzo nazionali;
 - al comma 3, la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, sentito il parere della commissione consiliare competente in materia, adotta un regolamento per la disciplina relativa, in particolare:
 - a) all’istituzione di un albo dei terapisti riconosciuti, aperto con riconoscimento annuale a decorrere dall’anno 2018;
 - b) alle modalità per sostenere le famiglie di cui al comma 2, con priorità per quelle con un numero di figli nello spettro superiore ad 1 e con un ISEE inferiore o pari a 8 mila euro;
 - c) alle modalità per la formazione specifica indicata per i pediatri e gli insegnanti di sostegno.
- che lo stesso articolo n.74 della legge regionale 7/2018, al comma 4, prevede oneri pari ad euro 1.000.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2018-2020, ai quali si provvede mediante le risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle predette annualità, di cui al programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”;
- della nota “Regione Lazio Registro Ufficiale Int.0787559.10-12-2018” con la quale il Segretario Generale comunica che, ai sensi dell’art. 65 comma 5bis, del Reg. Reg. 10.09.2002 n. 1, è stato effettuato il coordinamento formale e sostanziale del testo del Regolamento attuativo dell’art.74 della L.R. 7/18 per il successivo inoltro alla Giunta;

ACQUISITO il parere preventivo favorevole con osservazioni da parte della competente Commissione consiliare, espresso nella seduta del 21.12.2018;

VISTA la nota n. 0829045 del 27.12.2018, con la quale l'Assessore competente ha ritenuto di proporre alla Giunta di accogliere le modifiche della Commissione;

CHE la Giunta si è espressa favorevolmente all'accoglimento delle stesse;

RITENUTO

pertanto, di adottare il Regolamento di attuazione dell'art. n. 74 della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7, "Interventi a sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico"; di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente:

di adottare, con il presente atto, il Regolamento attuativo dell'art. n. 74 della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7, "Interventi a sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico" di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il Direttore della Direzione Regionale per l'Inclusione sociale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, provvederà a porre in essere gli adempimenti necessari all'attuazione del presente atto.

La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e diffusa sui siti internet www.regione.lazio.it e www.socialelazio.it.

Allegato1

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE
FAMIGLIE DEI MINORI IN ETÀ EVOLUTIVA PRESCOLARE NELLO SPETTRO
AUTISTICO.**

Indice

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Finalità

Capo II Gestione dell'Albo regionale dei professionisti con competenze ed esperienza
nell'ambito dei trattamenti dei disturbi dello spettro autistico

Art. 3 Albo regionale

Art. 4 Titoli e requisiti

Art. 5 Modalità di iscrizione all'Albo

Art. 6 Inserimento nell'Albo

Art. 7 Sospensione e cancellazione dall'Albo

Capo III Sostegno alle famiglie

Art. 8 Finalità e natura della misura di sostegno

Art. 9 Soggetti beneficiari

Art. 10 Presentazione della domanda. Istruttoria di ammissibilità e valutazione.

Art. 11 Modalità di rendicontazione ed erogazione alle famiglie

Art. 12 Decadenza del beneficio

Capo IV Formazione

Art. 13 Formazione specifica per i pediatri di libera scelta, gli operatori sanitari dell'area della
disabilità in età evolutiva e gli insegnanti.

Capo V Entrata in vigore

Art. 14 Entrata in vigore

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, nell'ambito delle iniziative volte alla tutela dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 74 della Legge regionale 7 del 2018, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, detta la disciplina relativa:
 - a) all'istituzione di un Albo di professionisti con competenze ed esperienza nell'ambito dei trattamenti per i disturbi dello spettro autistico;
 - b) alle modalità per sostenere le famiglie;
 - c) alle modalità per la formazione specifica di pediatri, operatori sanitari dell'area della disabilità in età evolutiva e degli insegnanti.

Art. 2

(Finalità)

1. La Regione sostiene le famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico residenti nel Lazio che intendono liberamente avvalersi dei programmi psicologici e comportamentali strutturati (Applied Behavioural Analysis – ABA, Early Intensive Behavioural Intervention – EIBI, Early Start Denver Model – ESDM), dei programmi educativi (Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children – TEACCH) nonché degli altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta mirati a modificare i comportamenti del bambino per favorire il migliore adattamento possibile alla vita quotidiana individuate dalla Regione nelle linee guida di cui all'art. 74, comma 1, della legge regionale n. 7 del 2018.

Capo II

Gestione dell'Albo regionale dei professionisti con competenze ed esperienza nell'ambito dei trattamenti dei disturbi dello spettro autistico

Art 3

(Albo regionale dei professionisti con competenze ed esperienza nell'ambito dei trattamenti dei disturbi dello spettro autistico)

1. E' istituito l'Albo Regionale dei professionisti con competenze ed esperienza nell'ambito dei trattamenti per i disturbi dello spettro autistico, di seguito denominato Albo, gestito dalla direzione regionale competente in materia di salute e integrazione socio-sanitaria, che provvede anche al relativo aggiornamento.
2. In apposite sezioni sono indicati il nome ed il cognome del professionista, il luogo e la data di nascita, la residenza, il codice fiscale e la partita IVA, la data di conseguimento del titolo di studio e dell'abilitazione qualora prevista, i relativi recapiti.
3. L'Albo è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e aggiornato in relazione alle nuove iscrizioni o alle eventuali cancellazioni secondo le procedure previste dal presente regolamento.
4. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai richiedenti l'iscrizione saranno raccolti presso la Regione Lazio e trattati per le finalità di gestione dell'Albo.

Art. 4
(Titoli e requisiti)

1. Per l'iscrizione all'Albo è necessario avere il pieno godimento dei diritti civili ed essere in possesso dei titoli e delle competenze di seguito indicati.
2. I richiedenti l'iscrizione all'Albo devono possedere:
 - a) Diploma di Laurea (ordinamento antecedente il DM n. 509/99) oppure Laurea specialistica (DM n. 509/99) o Magistrale (DM n. 270/2004) o Diploma di Laurea primo ciclo in: Psicologia, Scienze dell'Educazione e della Formazione, Scienze della Formazione Primaria, Educatore professionale socio-pedagogico e pedagogista, Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione (Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Logopedista, Educatore professionale socio-sanitario, Terapista Occupazionale).
 - b) Abilitazione alla professione, qualora previsto dalla normativa di settore.
 - c) Specifica formazione post laurea (diploma di specializzazione e perfezionamento, dottorato di ricerca o master di primo e secondo livello, corsi di formazione per tecnici analisti del comportamento) in Applied Behavior Analysis – ABA o in altri programmi di intervento (Early Intensive Behavioural Intervention) – EIBI, Early Start Denver Model – ESDM; Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children – TEACC.
 - d) Competenze ed expertise almeno quinquennali nel settore di cui al comma precedente.
3. Ai fini dell'iscrizione all'Albo i soggetti interessati, oltre al possesso dei titoli e competenze previsti dal comma precedente, devono altresì dichiarare di:
 - a) non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
 - b) non aver riportato condanne penali per le quali è prevista la menzione nel certificato del casellario giudiziale ad uso amministrativo;
 - c) non essere stato cancellato da altro Ordine né radiato o sospeso per motivi disciplinari o penali da alcun Albo nazionale e dei Paesi dell'Unione Europea;
4. Il possesso dei titoli e requisiti di cui ai commi precedenti è autocertificato dall'interessato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), unitamente ad ogni altro fatto, stato e qualità personale attinente alla specifica professionalità ed esperienza lavorativa maturata.
5. I requisiti per l'iscrizione all'Albo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui ai successivi articoli del presente regolamento.

Art. 5
(Modalità di iscrizione all'Albo regionale)

1. L'Albo regionale è aperto con riconoscimento annuale.
2. Per l'iscrizione all'Albo i soggetti interessati inoltrano entro il 30 marzo di ogni anno, apposita domanda alla direzione regionale competente in materia di salute e integrazione socio-sanitaria, con allegato:
 - a) Il curriculum vitae in formato europeo.
 - b) Scheda riassuntiva dei titoli e requisiti posseduti, di cui all'art. 4.
 - c) Tipologia/e di programma/i di intervento con dichiarata expertise e competenza.

- d) L'area territoriale preferenziale di intervento (se regionale, provinciale, distrettuale, comunale).
 - e) Ruolo professionale rivestito (tutor/operatore/tecnico o supervisore/consulente). Nel caso di ruolo di supervisore/consulente il richiedente deve dimostrare il possesso almeno del titolo di Master di II livello e 1500 ore di tirocinio supervisionato.
3. Quanto dichiarato nella domanda e negli allegati deve essere autocertificato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
 4. La domanda di iscrizione, sottoscritta digitalmente o con firma autografa accompagnata da copia del documento di identità, secondo le modalità di cui all'articolo 65, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (domanda sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, ovvero domanda sottoscritta manualmente e scannerizzata presentata insieme a copia scannerizzata di un documento di identità), deve essere trasmessa, a mezzo di propria casella di posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo di posta elettronica certificata salute@regione.lazio.legalmail.it, o mediante raccomandata a/r indirizzata alla direzione regionale competente in materia di salute e integrazione socio-sanitaria, Via Rosa Raimondi Garibaldi n.7 00145 Roma.
 5. La Direzione competente in materia di salute e integrazione socio-sanitaria provvede all'esame della domanda d'iscrizione e alla verifica della documentazione prodotta dal soggetto richiedente. L'istruttoria è volta, altresì, a verificare la sussistenza di tutti i requisiti necessari in capo all'istante e le competenze specifiche necessarie alla programmazione (nel caso di supervisori/consulenti) o all'applicazione (nel caso di tutor/operatore/tecnico) di programmi fondati sulla Applied Behavioural Analysis – ABA, o strutturati (Early Intensive Behavioural Intervention – EIBI, Early Start Denver Model – ESDM, Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children – TEACCH) nonché degli altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta, di cui all'art. 74, comma 1, della legge regionale n. 7 del 2018.
 6. Con determinazione del Direttore della direzione regionale competente in materia di salute e integrazione socio-sanitaria è disposta l'iscrizione dei soggetti richiedenti nell'Albo regionale o il rigetto della richiesta.
 7. Qualora al termine dell'istruttoria sia accertata la mancanza anche solo di uno dei requisiti previsti per l'iscrizione o il difetto di documentazione perduri anche a seguito della richiesta di integrazione, si procede ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e successive modifiche.

Art. 6

(Inserimento nell'Albo)

1. I professionisti sono inseriti nell'Albo come operatori con funzione tecnico-operativa o come consulenti con funzione di programmazione e coordinamento relativamente agli incarichi per il sostegno alle famiglie di cui all'art.74 della legge regionale 7 del 2018. Nell'Albo sono inserite le indicazioni relative alla tipologia o tipologie di programma e l'area territoriale preferenziale di intervento (se regionale, provinciale, distrettuale, comunale).

Art. 7

(Sospensione e cancellazione dall'Albo regionale)

1. La sospensione e la cancellazione dall'Albo di cui all'articolo 3, è disposta con determinazione del Direttore della direzione regionale competente in materia di salute e integrazione sociosanitaria e comunicata al soggetto interessato.
2. Sono cause di cancellazione dall'Albo:
 - a) l'istanza di cancellazione presentata dal soggetto iscritto;
 - b) il riscontro della perdita di uno o più requisiti indicati all'articolo 4;
 - c) la sussistenza di gravi motivi attinenti le inadempienze nell'esecuzione dell'incarico;
 - d) la mancata comunicazione di eventuali variazioni o la falsità nelle dichiarazioni o nella documentazione presentate ai fini dell'iscrizione all'Albo ed accertate dalla direzione anche sulla base di controlli a campione;
 - e) eventuali cause di incompatibilità sopravvenute.
3. La direzione regionale competente in materia di salute e integrazione sociosanitaria, riscontrata la sussistenza di una delle cause di cancellazione di cui al comma 2 lettere b), c), d) ed e), procede alla relativa contestazione nei confronti del soggetto iscritto e sospende quest'ultimo dall'Albo assegnando allo stesso un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a sessanta giorni ai fini della rimozione della causa contestata e per la presentazione di eventuali osservazioni.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, o nel caso in cui le osservazioni presentate dal soggetto interessato siano ritenute insufficienti a giustificare l'inadempienza rilevata, si dispone la cancellazione del soggetto dall'Albo, con il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo.

CAPO III

Sostegno alle famiglie

Art. 8

(Finalità e natura della misura di sostegno)

1. Il sostegno alle famiglie è inteso come contributo alle spese per trattamenti di cui all'art.2 e 3 del presente regolamento, nell'ottica di supportare la tempestività, l'intensività e la specificità di intervento. La misura in oggetto si integra al piano di assistenza individualizzato del minore.
2. In considerazione dello stanziamento regionale disponibile, il sostegno economico assume la forma di contributo alla spesa sostenuta dalla famiglia, e viene concesso secondo criteri delineati dal presente regolamento, comunque entro il tetto di spesa ammissibile massimo per utente pari a 5.000 €/annui. Il tetto massimo è erogato con priorità ai nuclei familiari con un numero di figli nello spettro autistico superiori a 1 e con un ISEE inferiore o pari ad € 8.000.
3. L'entità del sostegno viene valutata considerando le risorse e servizi già attivi a favore della persona o comunque attivabili nella rete sociosanitaria (ivi compresi i centri di riabilitazione territoriali accreditati), e in considerazione delle caratteristiche socioeconomiche del nucleo familiare che presenta la richiesta (secondo le modalità previste dal DPCM 5 dicembre 2013, n.159 "Regolamento concernente la revisione

delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE”).

Art. 9

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare della presente misura di sostegno economico di cui all'art. 8 le famiglie con minori in età evolutiva prescolare, fino e non oltre il compimento del sesto anno di età, con diagnosi di disturbo dello spettro autistico, residenti nella Regione Lazio, che ne presentano formale richiesta agli uffici competenti del distretto sociosanitario, relativamente alle spese sostenute per fruire degli interventi erogati dai professionisti iscritti all'Albo di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 10

(Presentazione della domanda. Istruttoria di ammissibilità e valutazione)

1. La direzione regionale competente in materia di inclusione sociale eroga annualmente un fondo in acconto ai Comuni/Enti capofila di distretto sociosanitario, che emanano un avviso pubblico con apertura semestrale, ai fini del conferimento del contributo regionale alle famiglie che presentano formale richiesta. Il Comune/Ente capofila adotta tutte le misure necessarie ai fini della semplificazione dell'accesso alla misura di sostegno, di cui al presente regolamento.
2. Le domande per l'ammissione alla misura di sostegno, di cui all'art. 8, sono presentate dalla famiglia del minore, di cui all'art. 9, al comune di residenza, con allegata la diagnosi di disturbo dello spettro autistico e il documento attestante l'indicatore della situazione economica equivalente – ISEE.
3. Il comune di residenza, a conclusione dell'istruttoria di ricezione delle richieste, valuta l'ammissibilità delle domande e contatta il servizio Tutela Salute Mentale e Riabilitazione dell'Età evolutiva (di seguito TSMREE) di competenza territoriale del minore per programmare l'effettuazione della valutazione multidimensionale, coinvolgendo la famiglia.
4. In sede di valutazione, viene indicata la tipologia di intervento maggiormente appropriata al caso, in relazione al quadro diagnostico, diagnosi funzionale e al progetto terapeutico- riabilitativo predisposto dal TSMREE. La famiglia può scegliere tra un centro qualificato che abbia professionisti presenti nell'Albo regionale di cui all'art. 3 o direttamente i professionisti qualora abbia optato per un intervento domiciliare. Un tutor/operatore/tecnico che implementa programmi fondati sull'Applied Behaviour Analysis – ABA opera obbligatoriamente sotto supervisione di un consulente qualificato e iscritto all'albo e la famiglia deve dichiarare nell'istanza chi siano i professionisti di entrambi i livelli. Data la complessità dei casi e il numero di ore di terapie settimanali le famiglie possono indicare più di un tutor/operatore/tecnico. Dati relativi al professionista individuato sono registrati nel progetto di assistenza individuale del minore. In caso di prima valutazione del minore e qualora non sia stato ancora nominato, viene individuato, in sede di unità valutativa multidimensionale, un referente (case manager), punto di riferimento per la famiglia e per gli altri soggetti coinvolti. Il “case manager” assume la funzione di referente anche per il monitoraggio e la verifica dei risultati relativi alla realizzazione del

progetto di assistenza individuale, e pertanto anche delle prestazioni rese nell'ambito del sostegno economico in argomento.

5. La proposta di ore di intervento finanziabili per ogni utente viene indirizzata all'Ufficio di Piano del distretto sociosanitario competente. Il suddetto Ente dispone l'elenco dei beneficiari della misura di sostegno, entro i limiti del fondo assegnato.

Art. 11

(Modalità di rendicontazione ed erogazione alle famiglie)

1. Le famiglie presentano al comune di residenza la rendicontazione delle spese sostenute. La documentazione fiscalmente valida deve essere intestata al minore o ai rappresentanti legali dello stesso che hanno presentato richiesta di contributo alle spese. E' prevista, da parte del comune di residenza la verifica delle dichiarazioni rese nonché la congruità amministrativa e tecnica in termini di ammissibilità delle spese e rispondenza alle finalità di legge. Il Comune invia all'ente capofila un elenco delle rendicontazioni che hanno ottenuto il visto di regolarità, ai fini della liquidazione.
2. Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione delle somme fino a quel momento indebitamente percepite. In tal caso il soggetto beneficiario non potrà più presentare, per un anno, altre richieste di contributi e incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e delle leggi speciali in materia
3. Il contributo alle famiglie assegnatarie viene erogato dal Comune/Ente capofila di distretto sociosanitario a conclusione delle verifiche di cui ai commi precedenti effettuate dal comune di residenza.
4. Il Comune/Ente capofila presenta alla direzione regionale competente in materia di inclusione sociale il prospetto riepilogativo delle misure di sostegno riconosciute alle famiglie e i dati relativi all'utenza. La direzione competente, sulla base della rendicontazione presentata, eroga il saldo.
5. La direzione regionale competente in materia di inclusione sociale cura il monitoraggio ed il controllo sul corretto utilizzo e rendicontazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi previsti dal presente regolamento, con la possibilità di richiedere chiarimenti ed integrazioni documentali.
6. La direzione regionale competente in materia di inclusione sociale si riserva il diritto di disporre in qualsiasi momento verifiche, anche a campione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in relazione alle misure di sostegno concesse ed erogate, per accertare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari.

Art. 12

(Decadenza dal beneficio)

1. Nel caso in cui il case manager evidenzi la non collaborazione o il mancato rispetto da parte dell'utente del programma d'intervento concordato, previo invito alla famiglia a continuare nel trattamento, si può sospendere o revocare la concessione del sostegno economico riconosciuto, con provvedimento motivato del comune di residenza, comunicato all'Ente capofila.

CAPO IV

Formazione

Art. 13

**(Formazione specifica per i pediatri di libera scelta, gli operatori sanitari dell'area della
disabilità in età evolutiva e gli insegnanti)**

1. La Regione, attraverso le competenti Direzioni regionali, con il supporto dell'Istituto superiore di sanità e dei rappresentanti delle ASL del Lazio, promuove la formazione specifica sul disturbo dello spettro autistico diretta ai Pediatri di Libera Scelta, agli operatori sanitari dell'area della disabilità in età evolutiva, educatori degli asili nido e agli insegnanti della scuola dell'infanzia.
2. La Regione, ritenendo fondamentale la sinergia degli interventi tra le varie Istituzioni coinvolte, ritiene di affidare il compito di coordinare ogni azione del presente articolo, all'istituendo Coordinamento regionale della Rete Interistituzionale Disturbi dello Spettro Autistico di cui alla DGR n.75/2018.

CAPO V

Entrata in vigore

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.